

I procedimenti algoritmici e il diritto di accesso agli atti alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4929/2025.

di Francesco Botti*

Abstract

L'esponenziale crescita tecnologica dei sistemi di IA pervade tutti i settori della nostra esistenza, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, ponendo gli operatori del diritto dinanzi a nuove sfide. Muovendo dai principi di conoscenza e comprensibilità, di non discriminazione nella costruzione dell'algoritmo e di non esclusività della decisione algoritmica, l'elaborato analizza il diritto di accesso agli atti anche nelle ipotesi in cui il procedimento sia gestito interamente in forma automatizzata, comparando recenti pronunzie giurisprudenziali coi principi precedentemente consolidatisi in Francia.

Sommario: 1.- La rivoluzione tecnologica dei sistemi di IA; 2.- I principi a tutela dell'utilizzabilità dell'IA nell'attività della PA; 3.- La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI[^], n. 4929 del 6 giugno 2025; 4.- Il procedimento algoritmico ed il correlato diritto di accesso in Francia alla luce della decisione del Conseil Constitutionnel n. 834 del 3 aprile 2020 e della conseguente decisione del Conseil d'Etat n. 433297 del 2020; 5.- Conclusioni.

*Avvocato del Foro di Vallo della Lucania.

1.- La rivoluzione tecnologica dei sistemi di IA.

E' oramai evidente come l'introduzione e, soprattutto, l'utilizzo di algoritmi o sistemi di Intelligenza Artificiale¹ abbia, in breve tempo, permeato i più disparati campi del nostro quotidiano e, conseguentemente, anche la complessa attività della pubblica amministrazione.

Si tratta di una vera e propria "rivoluzione" caratterizzata - fra le altre cose - da una inarrestabile quanto esponenziale crescita tecnica in relazione alla quale le tradizionali norme ordinarie faticano a tenere il passo. Da qui i continui tentativi di normare il fenomeno attraverso disposizioni legislative ovvero regolamentari nel tentativo di far quadrare il cerchio.

¹ L'art. 3 del Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024 (cd. AI ACT) definisce sistema di Intelligenza Artificiale "un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali". Allo stesso modo, l'art. 2 della legge n. 132 del 23 settembre 2025, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, nel definire parimenti tali sistemi, rimanda espressamente alla succitata definizione contenuta nel Regolamento UE.

Come autorevolmente osservato dai primi commentatori², l'impalcato normativo che abilita l'utilizzo di algoritmi ovvero sistemi di IA nel procedimento amministrativo è dato dall'art. 3-*bis* della l. n. 241/90³ e dall'art. 41, co. 1, del codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)⁴.

L'utilizzo di algoritmi ovvero sistemi di IA nell'attività della PA non è, in alcun modo, vietato ed, anzi, è incentivato ed auspicato al fine di conseguire quella maggiore efficienza cui i principi dettati dalla legge generale sul procedimento amministrativo da sempre tendono.

Come doviziosamente rammentato dal Consiglio di Stato⁵, tali sistemi possono essere adoperati dall'Amministrazione non soltanto nell'esercizio della propria attività vincolata, ma anche in quella discrezionale, anche perché l'utilizzo di tali sistemi informatici “va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il *modus operandi* della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta delle legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere.”⁶

2.- I principi a tutela dell'utilizzabilità dell'IA nell'attività della PA.

A partire dalla fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI[^], n. 8472/2019 (cui ha fatto seguito la successiva pronuncia n. 881/2020, sempre della medesima Sezione), la giurisprudenza ha avuto particolarmente modo di pronunciarsi in tema di utilizzo di sistemi algoritmici nell'attività amministrativa, fissando principi che hanno trovato successiva positivizzazione, con particolare riferimento all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023⁷.

I principi in parola sono, in buona sostanza, tre:

- a.-** conoscibilità e comprensibilità dell'algoritmo ovvero del sistema di IA;
- b.-** non discriminazione nella costruzione dell'algoritmo ovvero del sistema di IA;
- c.-** non esclusività della decisione, demandata sempre ad una persona fisica.

² Si veda, per tutti, la Relazione svolta dal Presidente della II[^] Sez. del TAR Salerno, dott. Nicola Durante, alla settima rassegna di Diritto Pubblico dell'economia sul tema “Intelligenza artificiale e appalti pubblici, tra capacità predittiva e discrezionalità amministrativa”, organizzata a Varese dall'Unione provinciale enti locali il 18-19 aprile 2024, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione Dottrina.

³ L'art. 3-*bis* della legge n. 241/90 - rubricato “Uso della telematica”, introdotto ad opera dell'art. 12, co. 1, lett. b), della legge n. 120/2020 - stabilisce che “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”.

⁴ L'art. 41, co. 1, primo periodo, del C.A.D. – rubricato “Procedimento e fascicolo informatico” – stabilisce, invece, che “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.

⁵ Si veda, al riguardo, Consiglio di Stato, Sez. VI[^], sentenza 4 febbraio 2020, n. 881, laddove è dato compiutamente leggere che non sussistono “ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l'utilizzo all'attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse”. Tale decisione, così come le altre di seguito menzionate, sono liberamente consultabili dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), sezione Decisioni e Pareri.

⁶ Si veda, sempre, Consiglio di Stato, Sez. VI[^], sentenza 4 febbraio 2020, n. 881, cit.-

⁷ L'art. 30, co. 3, del Codice – rubricato “Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici” – prevede che “Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici”.

Trattasi di principi tutt'altro che marginali e che, soprattutto in questa fase, si fatica a garantire appieno.

Infatti, la piena conoscibilità e comprensibilità del sistema utilizzato è di fondamentale importanza sia per il cittadino, che per gli operatori del diritto (avvocati e magistrati), atteso che, se non si ha esatta contezza di come sia stato creato tale sistema e quali dati siano stati in esso inseriti, giammai si potrà arrivare a ritenere effettivamente leso un diritto o interesse legittimo.

Allo stesso modo, anche la scelta del sistema riveste primaria importanza perché la decisione deve essere supportata da un'istruttoria frutto di dati pertinenti, completi e non parziali.

Infine, non va sottaciuto che la decisione finale spetta sempre e comunque al dirigente o funzionario responsabile del procedimento, di modo che è in capo a tale soggetto che, nel pieno rispetto dell'art. 28 della Costituzione, la decisione va imputata⁸.

Su tale ultimo aspetto, recente dottrina ha illustrato il fenomeno attraverso il principio della cd. "riserva d'umanità"⁹, in tal guisa precisando che la decisione resta comunque imputabile alla P.A. ed al soggetto che, avendone le competenze, "vivifica" la funzione e ne è, conseguentemente, responsabilizzato.

Tale funzionario è tenuto a verificare gli esiti dell'istruttoria ovvero della proposta di provvedimento elaborata dal sistema di IA, eventualmente modificandola anche radicalmente.

In questo senso, la maggior efficienza auspicata dalla legge generale sul procedimento amministrativo attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici non va confuso nel senso di ritenere che efficienza equivalga a rapidità nell'adozione della decisione, men che meno che deresponsabilizzi il soggetto chiamato ad assumere il provvedimento finale.

Anzi, nel contesto che va delineandosi, il funzionario responsabile, lungi dal potersi adagiare sugli esiti restituiti dai sistemi di IA, è tenuto ad un approfondito controllo sulle risultanze istruttorie portate alla sua esclusiva attenzione.

Evitando, certo, di "reistruire" daccapo il procedimento perché, se così fosse, si arriverebbe al paradosso per cui i sistemi telematici ed informatici appesantirebbero il procedimento, anziché efficientarlo.

3.- La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI[^], n. 4929 del 6 giugno 2025.

In tale esatto contesto si cala la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI[^], n. 4929/2025 avente ad oggetto l'impugnativa del diniego di accesso avanzata da taluni soggetti privati nei confronti di una PA al fine di accedere agli atti contenuti nel fascicolo aziendale di altro soggetto privato in relazione all'erogazione di contributi agricoli regionali.

Nel giudizio d'appello l'Amministrazione aveva, fra le altre cose, eccepito l'impossibilità di fornire i dati richiesti siccome i contributi sono valutati mediante l'applicazione di algoritmi interamente organizzati in forma automatizzata e centralizzata dal Sistema integrato di gestione e controllo,

⁸ L'art. 28, co. 1, della Costituzione recita testualmente che "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

⁹ Al riguardo, si veda Giovanni GALLONE, "Riserva di umanità, intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale alla luce dell'IA Act. Considerazioni (e qualche proposta) attorno al processo amministrativo che verrà.", pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, Sezione Dottrina.

sicché l'unico modo per poter estrapolare tali dati era unicamente quello di incaricare il soggetto giuridico che gestisce il SIAN (Sistema Agricolo Informativo Nazionale).

Sul punto, il Consiglio di Stato ha, tuttavia, avuto modo di statuire che “la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472) e la successiva evoluzione normativa (cfr. ad es. art. 30 d.lgs. 36 del 2023) hanno evidenziato come l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (dagli algoritmi al cd. machine learning, compreso ogni meccanismo rientrante nella attuale nozione di AI, su cui cfr. da ultimo le guidelines on the definition of an artificial system established by Regulation EU 2024/1689, ex artt. 3 e 96 dello stesso regolamento), da intendersi quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti, si accompagna ad una serie di principi ermeneutici ed applicativi tesi a garantire l'operatività del sistema e la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti”.¹⁰

La pronuncia giurisprudenziale in parola ribadisce i principi appena menzionati, vale a dire la conoscibilità e comprensibilità della decisione algoritmica, la non esclusività di tale decisione e la non discriminazione algoritmica.

Del che - ribaditi tali assunti che, oramai, possono considerarsi orientamento giurisprudenziale prevalente - la sentenza in commento prosegue stabilendo che “alla luce dei tali principi non sono opponibili - a maggior ragione nei confronti di un diritto quale quello all'accesso agli atti amministrativi, costituente una articolazione fondamentale del principio di trasparenza - le difficoltà conoscitive derivanti dall'utilizzo, nell'esercizio dell'attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata. Pertanto, non può condividersi, per contrasto con i principi sopra riassunti, quanto dedotto con il primo motivo di appello, in quanto l'amministrazione dotata di competenza primaria nella materia della gestione e del pagamento dei contributi oggetto dell'istanza, non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione”.¹¹

Acclarato l'interesse degli istanti al cd. accesso di tipo difensivo per una futura tutela giurisdizionale civile, non pare revocabile in dubbio che l'elemento di rilievo sia costituito dal fatto che ritenere non ostensibile quanto richiesto per le sopra esposte ragioni - cioè a dire, per l'impossibilità tecnica di ottenere i dati richiesti siccome gli stessi sono gestiti mediante l'applicazione di algoritmi automatizzati a livello centrale presso il Sistema di gestione e controllo - potrebbe, per assurdo, far ritenere all'osservatore meno attento che la decisione finale sia stata presa senza che la PA precedente avesse la piena disponibilità, in ogni momento, degli atti istruttori su cui la stessa è stata, poi, basata.

In altre parole, laddove non si garantisse il pieno accesso solo perché il procedimento si fonda sull'applicazione di algoritmi o sistemi di IA, si violerebbe il succitato principio di conoscenza e, di conseguenza, il soggetto privato si vedrebbe assoggettato a decisioni da parte dell'autorità amministrativa che giammai potrebbe verificare appieno, con la conseguenza che anche l'eventuale tutela giurisdizionale ne sarebbe gravemente compromessa.

Preme ancora evidenziare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel ribadire che la responsabilità della decisione è sempre imputabile ad una persona fisica, ha altrettanto compiutamente avuto modo di evidenziare che “il ricorso a strumenti informatici nelle procedure amministrative costituisce una modalità agevolata di istruttoria, senza che il singolo strumento – per quanto qualificabile in termini di intelligenza artificiale – possa, da un lato, derogare alle regole normative ed ai criteri posti a presupposto della singola procedura e, dall'altro lato, essere sottratto

¹⁰ Si veda, Consiglio di Stato, Sez. VI[^], sentenza n. 4929 del 6 giugno 2025.

¹¹ Si veda, sempre, Consiglio di Stato, Sez. VI[^], sentenza n. 4929 del 6 giugno 2025, cit.-

alla trasparenza nonché alla imputabilità all'amministrazione procedente. Quest'ultima è chiamata a verificare la correttezza del funzionamento dello strumento istruttorio utilizzato e la relativa coerenza agli obiettivi ed alle regole dettate, in coerenza al principio di legalità, per l'esercizio del potere in esame. E nel caso di specie l'amministrazione ha correttamente verificato come l'applicazione fatta dallo strumento automatizzato sia stata coerente ai criteri predeterminati normativamente. I criteri non sono dettati dallo strumento informatico ma dalla norma; e la relativa attuazione, rimessa per ragioni di economia e di speditezza ad un sistema automatizzato, è soggetta alla verifica da parte del decisore amministrativo, cui è imputata la relativa scelta".¹²

D'altra parte, muovendo dal combinato disposto costituito dall'art. 12, co. 1, del C.A.D.¹³ e dall'art. 1, co. 2-bis, della legge n. 241/90¹⁴, la giurisprudenza ha perentoriamente osservato che "Il ricorso all'uso delle tecnologie informatiche nei rapporti tra P.A. con il cittadino è uno degli obiettivi principali della cosiddetta transizione digitale. Ma l'uso delle tecnologie deve semplificare e certamente la rigidità del sistema informatico non può risolversi a detrimento delle istanze del privato ... Il software da mero strumento per velocizzare l'attuazione della legge ha finito per sostituirsi alla legge".¹⁵

4.- Il procedimento algoritmico ed il correlato diritto di accesso in Francia alla luce della decisione del Conseil Constitutionnel n. 834 del 3 aprile 2020 e della conseguente decisione del Conseil d'Etat n. 433297 del 2020.

L'utilizzo delle nuove tecnologie nell'ambito dei procedimenti amministrativi ed il correlato impatto sui diritti dei cittadini è argomento ampiamente discusso anche in Francia, al punto che, ancor prima che nel nostro Paese, il legislatore francese (e la giurisprudenza che si è, poi, venuta a formare) ha cercato di regolamentare il fenomeno.

Ed infatti, l'art. L. 311 3-1 del *Code des relations entre le public et l'administration* (nella versione in vigore dal 9 ottobre 2016)¹⁶ stabilisce che l'Amministrazione che assume una decisione individuale sulla base di un'elaborazione algoritmica deve non soltanto informare l'interessato di tale circostanza, ma – a richiesta di quest'ultimo – deve anche comunicare le norme che definiscono tale trattamento e le caratteristiche principali della sua attuazione.

C'è pure da dire che, sempre per espressa previsione normativa, tali diritti trovano precisi limiti all'uopo previsti dall'art. L. 311-5 del citato *Code*¹⁷. In base a tale disposizione non sono, fra le altre

¹² Si cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI[^], sentenza n. 4297 del 28 aprile 2023.

¹³ L'art. 12, co. 1, C.A.D. stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)".

¹⁴ L'art. 1, co. 2-bis, della legge n. 241/90 prevede, invece, che "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede".

¹⁵ Si cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI[^], sentenza n. 8537 del 25 ottobre 2024. Il caso deciso riguardava l'obbligatorio utilizzo di un software per la presentazione di istanze relative alla concessione di agevolazioni agricole che, però, stante la sua rigidità, non consentiva di poter dichiarare tutte le attività effettivamente svolte dalla società istante.

¹⁶ Il testo del citato art. L. 311 3-1 del succitato Codice - tratto dal sito istituzionale del servizio pubblico per la diffusione del diritto <https://www.legifrance.gouv.fr> - è il seguente: Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

¹⁷ Anche tale disposizione normativa è consultabile sul citato sito istituzionale del servizio pubblico per la diffusione del diritto <https://www.legifrance.gouv.fr>

cose, ostensibili gli atti ed i documenti in grado di compromettere la riservatezza delle deliberazioni assunte dal Governo e dalle altre autorità del potere esecutivo, i segreti relativi alla difesa ed alla sicurezza nazionale, gli atti relativi alla politica estera francese, alla sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica o delle singole persone, ai procedimenti giudiziari, etc.-

Ancora, l'articolo L. 312 1-3 del summenzionato *Code* stabilisce pure che, sempre fatta salva la segretezza tutelata dall'art. L. 311-5, le pubbliche amministrazioni pubblicano online le regole che definiscono i principali trattamenti algoritmici utilizzati nell'espletamento delle proprie funzioni tutte le volte in cui costituiscono la base delle decisioni individuali¹⁸.

Dunque, è già dal 2016 che la normativa francese ha espressamente stabilito che il soggetto attinto da una decisione algoritmica ha pieno diritto ad essere informato che tale decisione, impingente sui suoi diritti ed interessi, è stata istruita ovvero assunta (anche) mediante l'utilizzo di strumenti di tal fatta, nonché a conoscere le regole e le caratteristiche di tale attuazione.

Senonché, in seguito a ricorso promosso innanzi al Consiglio di Stato dall'Unione nazionale degli studenti di Francia e relativo ad alcune questione riguardanti le modalità di selezione nell'ambito della procedura nazionale di preiscrizione alla formazione del primo ciclo d'insegnamento superiore, l'adito Consiglio di Stato ha rimesso al Consiglio Costituzionale la questione circa la costituzionalità dell'art. L. 612-3, ultimo comma, del *Code de l'éducation*,¹⁹ il quale - al fine di garantire la segretezza delle decisioni assunte dalle commissioni incaricate di esaminare le candidature presentate nell'ambito della succitata preselezione nazionale - ha, per tale ragione, inteso limitare i diritti previsti dai citati articoli L. 311 3-1 e L. 312 1-3 del *Code des relations entre le public et l'administration*.

In particolare, l'Unione nazionale degli studenti lamentava la lesione del principio di cui all'art. 15 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, atteso che il citato art. L. 612-3, ultimo comma, del Codice dell'Istruzione francese finiva con l'escludere l'accesso, da parte dei candidati come anche di soggetti terzi, agli algoritmi eventualmente utilizzati per l'espletamento della procedura preselettiva in parola.

Con decisione n. 834 del 3 aprile 2020²⁰, il Conseil Constitutionnel ha ripercorso i principi scolpiti dall'art. 15 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, rammentando come, in virtù di tale disposizione, il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi è tutelato e garantito.

Tuttavia, le limitazioni previste dall'art. L. 612-3, ultimo comma, del Codice dell'istruzione non si dimostrano lesive dei principi costituzionali vigenti, con la precisazione che, una volta terminata la procedura nazionale, non può essere più impedito l'accesso alle informazioni relative ai criteri ed alle modalità d'esame, anche algoritmiche, utilizzate.

Diversamente, tale diniego - venuta meno la necessità di tutelare il segreto - comporterebbe una palese violazione dei citati principi di cui all'art. 15 della Dichiarazione del 1789.

¹⁸ Il testo dell'art. L. 312 1-3 - tratto da <https://www.legifrance.gouv.fr> - è il seguente: Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles.

¹⁹ Si veda sempre, per la consultazione di tale disposizione, il sito istituzionale del servizio pubblico per la diffusione del diritto <https://www.legifrance.gouv.fr>

²⁰ La decisione è consultabile presso il sito istituzionale del Conseil constitutionnel al seguente link: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020834QPC.htm>

In ragione di ciò, con la conseguente decisione n. 433297/2020, il Consiglio di Stato, preso atto della pronunzia assunta dal Consiglio Costituzionale, ha ribadito che, una volta terminata la procedura nazionale preselettiva, l'Amministrazione scolastica non può negare l'accesso ai documenti amministrativi garantito dall'art. 15 della Dichiarazione del 1789, tantomeno può impedire l'accesso – nel rispetto dei dati relativi alla vita privata dei candidati – alle modalità ed ai criteri in base ai quali le domande sono state esaminate, precisando pure se ed in quale misura siano stati utilizzati algoritmi per procedere all'esame delle domande.

5.- Conclusioni.

Le questioni che i procedimenti algoritmici hanno introdotto negli ordinamenti giuridici esistenti sono evidenti ed incidono sulla tenuta dei principi fondanti i nostri Paesi.

L'utilizzo di tali pratiche non può certo legittimare il mancato rispetto di principi fondamentali come, nell'ordinamento francese, quelli stabiliti dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che - peraltro - è alla base dei valori e dei principi fondanti la nostra stessa Carta Costituzionale.

Pertanto, l'accesso va consentito anche in relazione alle modalità di realizzazione ed addestramento degli algoritmi utilizzati dalla pubblica amministrazione.

La crescita esponenziale dell'elemento tecnico/informatico pone un serio problema di regolamentazione normativa che non è demandabile ai singoli Stati e che richiede la consapevole azione di una comunità di intenti che sappia coniugare sviluppo ed esigenze di tutela dei consociati.

Il Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024 (cd. AI Act) si muove esattamente nella direzione di porre, a livello comunitario, regole armonizzate sull'intelligenza artificiale.

Ed in tale solco va anche la recente proposta della Commissione Europea del 19 novembre 2025 di un Regolamento Digitale Omnibus (Digital Omnibus) attraverso il quale apportare numerose modifiche alla legislazione digitale europea.

In definitiva, se è vero (come è vero) che gli strumenti informatici e telematici possono favorire il conseguimento di maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è pur vero che l'utilizzo di tali strumenti non deve costituire una deriva meramente estetica (l'informatizzazione per l'informatizzazione), bensì deve tendere alla semplificazione nel rapporto fra cittadini/imprese e pubblica amministrazione.

L'Amministrazione è chiamata a scegliere consapevolmente quali tipologie di strumenti utilizzare e, conseguentemente, saper anche attentamente valutare se, per un determinato procedimento, non sia necessario utilizzare alcun sistema di IA perché, in ipotesi, non in grado di semplificare ovvero garantire maggior efficienza.